

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 320
a iniziativa del Consigliere Rapa
presentata in data 12 novembre 2019

NORME PER LA TUTELA DELLE PERSONE OFFESE DA REATI.
ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE DELLE VITTIME DI REATO

Art. 1

(Istituzione del Garante regionale delle vittime di reato e funzioni)

1. La Regione, al fine di promuovere, garantire e vigilare sulla effettività dei diritti e degli interessi delle persone vittime di reato istituisce, presso l'Assemblea legislativa regionale, il Garante regionale delle vittime di reato, in seguito definito Garante.

2. Il Garante è eletto dall'Assemblea legislativa regionale e, nell'esercizio delle proprie funzioni, non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale e svolge con imparzialità la propria attività in piena autonomia organizzativa ed amministrativa e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

Art. 2

(Destinatari degli interventi)

1. Il Garante opera nei confronti delle vittime di uno dei reati previsti dal Codice Penale, Libro Secondo (Dei delitti in particolare), Titoli VI (Dei delitti contro l'incolumità pubblica) e XII (Dei delitti contro la persona), nonché per i delitti previsti dagli articoli 624 bis, 628, 629, 630 e 644 del medesimo Codice penale, e più in generale delle vittime di delitti che abbiano sofferto di un'offesa alla propria persona, commessi nel territorio della regione.

2. Si intende per vittima del reato di cui al comma 1 la persona offesa dal reato e, qualora questa sia deceduta in conseguenza del reato, i parenti entro il primo grado, il coniuge, chi è legato alla persona offesa dal vincolo di adozione e chi, pur non essendo coniuge, era con essa stabile convivente.

Art. 3

(Funzioni)

1. Il Garante svolge le seguenti funzioni:

- a) fornisce assistenza, pronta e gratuita, alle vittime di reato mediante le informazioni indicate nel comma 2;
- b) collabora con le competenti strutture regionali e degli enti del sistema regionale per un efficace accesso delle persone vittime di reato a trattamenti assistenziali e psicologici adeguati;
- c) segnala, anche di propria iniziativa, alle autorità competenti atti, commenti o atteggiamenti offensivi e lesivi della dignità della persona e situazioni accertate di violazione dei diritti, nonché casi in cui le misure adottate non risultano adeguate alla

- tutela della vittima di reato;
- d) promuove la collaborazione con il Garante per la protezione dei dati personali al fine di rendere effettiva la corretta applicazione della legislazione esistente in materia di trattamento dei dati personali e sensibili a tutela dei soggetti di cui all'articolo 2;
 - e) promuove azioni affinché sia garantita l'effettiva disponibilità e accessibilità sul territorio regionale di strutture per l'orientamento e l'assistenza delle vittime, nonché la creazione di centri anti-violenza;
 - f) può proporre alle amministrazioni competenti misure atte a migliorare la funzionalità dell'attività amministrativa e segnalare eventuali condotte omissive;
 - g) può intervenire nei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) per assicurare ai soggetti di cui all'articolo 2 la conoscenza degli atti amministrativi e giudiziari ed il rispetto delle procedure e dei termini di definizione;
 - h) promuove la partecipazione della Regione e realizza iniziative a favore delle vittime di reato in collaborazione con gli enti locali, le Aziende per i servizi sanitari, le istituzioni scolastiche, le altre istituzioni nonché le associazioni, con particolare riferimento a quelle per la tutela dei diritti dei consumatori e utenti e altri soggetti, enti e associazioni non aventi scopo di lucro che, a qualsiasi titolo, operano negli ambiti e per le finalità previste da questa legge;
 - i) promuove la formazione e l'aggiornamento degli operatori dei servizi sociali e della polizia locale, e favorisce e promuove la stipulazione di intese con le autorità statali competenti affinché a tale formazione possano partecipare anche gli operatori delle Forze dell'ordine;
 - l) promuove attività informative sul territorio, anche tramite i servizi sociali dei comuni e le associazioni che svolgono azioni di tutela delle persone vittime di reato, finalizzate alla conoscenza dei doveri e dei diritti e allo sviluppo di politiche di prevenzione a tutela delle persone più esposte al rischio di attività criminose;
 - m) favorisce e promuove politiche di prevenzione, protezione, sostegno, tutela, inserimento e reinserimento a favore dei soggetti di cui all'articolo 2, anche al fine di consentire percorsi di recupero dell'autonomia materiale e psicologica.

2. Il Garante informa i soggetti di cui all'articolo 2 che ne fanno richiesta in merito a:

- a) tempi, modi e luoghi relativi alla presentazione della denuncia o della querela;
- b) forme di assistenza psicologica, sanitaria, socio-assistenziale, economica e legale, che si possono ricevere e gli organismi ai quali rivolgersi per ottenerle, anche per quanto attiene il patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, nonché le modalità di risarcimento dei danni patrimoniali o non patrimoniali subiti e di erogazione di altri eventuali benefici da parte dello Stato, della Regione e di altri enti;
- c) misure di assistenza e aiuto previste dalla legislazione regionale e nazionale.

3. Per le attività indicate in questo articolo il Garante promuove intese e collaborazioni con altri enti ed istituzioni.

Art. 4

(Requisiti, nomina, durata in carica, incompatibilità e revoca)

1. Le funzioni di Garante regionale delle vittime di reato sono esercitate dal Garante regionale dei diritti della persona di cui alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona).

2. Al Garante si applicano le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legislazione regionale per i consiglieri regionali e quelle di cui all'articolo 4 della l.r. 23/2008.

3. Al Garante è inibita la rappresentanza legale diretta nei confronti delle vittime di reato che accedono all'Ufficio dell'autorità di garanzia.

4. L'Assemblea legislativa regionale, con deliberazione assunta con la maggioranza prevista per l'elezione e con le stesse modalità, può revocare il Garante per gravi o ripetute violazioni di legge o per accertata inefficienza.

Art. 5

(Struttura organizzativa)

1. Il Garante dispone, presso l'Assemblea legislativa regionale, di un ufficio denominato Ufficio per la tutela della vittime di reati. Per l'espletamento della propria attività, il Garante può avvalersi di strutture già esistenti, sia dell'Assemblea legislativa regionale, sia della Giunta regionale, secondo le modalità disciplinate dall'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa regionale e concordate con gli enti di riferimento.

2. Il Garante, per l'esercizio delle proprie funzioni, può avvalersi altresì della collaborazione dei soggetti e degli uffici di cui al

comma 3 dell'articolo 3, nonché della polizia locale, previa intesa con i Comuni e con le Province delle Marche.

Art. 6
(Clausola valutativa)

1. Il Garante informa l'Assemblea legislativa regionale dell'attività svolta e dei risultati raggiunti nell'esercizio delle sue funzioni. A tal fine il Garante presenta all'Assemblea legislativa regionale una relazione annuale, nella quale si forniscono informazioni sui seguenti aspetti:

- a) gli interventi realizzati, le eventuali risorse umane e finanziarie impiegate e gli esiti raggiunti;
- b) le criticità emerse nella realizzazione degli interventi e le indicazioni sulle soluzioni da adottare;
- c) le modalità di collaborazione con i soggetti istituzionali competenti e le ricadute ai fini di un migliore coordinamento ed integrazione delle attività;
- d) l'entità e la gravità delle violazioni dei diritti dei soggetti di cui all'articolo 2.

2. L'Assemblea legislativa regionale, previo esame della relazione di cui al comma 1 da parte della commissione assembleare competente, può adottare le conseguenti determinazioni. La relazione è pubblicata in apposita sezione del sito web dell'Assemblea legislativa regionale.

Art. 7
(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale; alla sua attuazione si provvede con le risorse umane e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

2. In sede di prima attuazione l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale valuta, di concerto con il Garante, le eventuali proposte organizzative e le risorse che si dovessero giudicare utili e necessarie all'implementazione operativa della nuova figura di garanzia, formulando le necessarie proposte.

Art. 8
(Disposizioni finali)

1. Le funzioni del Garante regionale delle vittime di reato sono esercitate dal Garante regionale dei diritti della persona di cui alla l.r. 23/2008; pertanto le disposizioni di questa legge sono integrate alla predetta normativa.